SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1977

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

« Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità europea » **(684)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(Discussione, con modificazione, degli articoli) (1)

PRESIDENTE . . . *Pag.* 225, 227, 228 e *passim*
CROLLALANZA (*Misto-MSI-DN*) 231, 243
FEDERICI (*PCI*), *relatore alla Commissione* 226 228, 230 e *passim*
GUSSO (*DC*) . . . . 230, 231, 233 e *passim*
LA FORGIA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . . 227, 228, 231 e *passim*
MINGOZZI (*PCI*) 233, 234

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea ».

La seduta ha inizio alle ore 10.

AVELLONE, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE REDIGENTE

« Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità europea » (684) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(*Discussione, con modificazione degli articoli*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità europea », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Federici di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che prendiamo in considerazione reca « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità europea ». Esso ci viene trasmesso dalla Camera dei deputati dopo che è stato approvato dalla Cammissione lavori pubblici.

La normativa in questione intende introdurre nell'ordinamento giuridico italiano le direttive sugli appalti di lavori pubblici elaborate ed approvate dal Consiglio della Comunità economica europea in data 26 luglio 1971 con il numero 71/305.

Si potrà constatare subito il grave ritardo con il quale il provvedimento è stato presentato dal Governo, anche se è da dire che analogo progetto era già presente nella passata legislatura; progetto decaduto, appunto, per la fine anticipata della stessa legislatura. Peraltro, questo grave ritardo ha già provocato una condanna dell'Italia, nel passato mese di agosto, per mancato rispetto degli obblighi assunti.

L'articolo 93 del Trattato CEE, infatti, afferma: « Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170 ».

Il rigore degli organi CEE è comprensibile dato che si tratta del capitolo intitolato « Aiuti concessi dagli Stati », che all'articolo 92, primo comma, recita: « Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il Mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza ».

Dati i tempi che corrono per l'Europa, si può intuire una fiscalità CEE persino esasperata, anche se resterebbe da valutare la congruità, rispetto agli interessi dell'Italia, di molti articoli del Trattato CEE.

Ho voluto porre subito all'attenzione della Commissione questo elemento poichè mi sembra influente rispetto allo stesso merito dell'articolato, che pure presenta problemi di varia natura ed anche qualche preoccupazione.

In altri termini, specie dopo l'approvazione avvenuta da parte dell'altro ramo del Parlamento, si richiede una valutazione complessiva e in tempi rapidi per i motivi di cui ho testè parlato. Ciò, naturalmente, non toglie la possibilità di rivedere rigorosamente qualche punto sia in termini di merito che di forma.

Il nodo centrale del provvedimento nasce dal fatto che, in questo campo, il coordinamento delle diverse procedure nazionali deve avvenire in applicazione del principio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, con la finalità preminente di: 1) evitare effetti discriminatori; 2) avere una generale pubblicità degli appalti; 3) stabilire criteri oggettivi per una procedura comunitaria.

Pertanto l'articolato determina per gli enti tenuti all'applicazione della prescrizione il contenuto dei bandi di gara e dei capitolati, i termini temporali e metodologici, la documentazione da presentare da parte degli imprenditori.

Rispetto al disegno di legge presentato dal Governo tuttavia ci pare che la Camera dei deputati, nel corso del dibattito e con l'approfondimento, anche attraverso il lavoro di un comitato ristretto, lo abbia migliorato e reso maggiormente esplicito sia nella delimitazione dell'ambito di applicazione delle norme, sia nei confronti dei soggetti tenuti ad applicare le nuove norme, sia nei confronti dell'oggetto dei bandi (vedi articoli 1, 2 e 3) con una disposizione precisa per quanto attiene alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di princìpi costituzionali e delle disposizioni statutarie.

L'articolo 5 stabilisce le eccezioni all'applicazione delle norme comunitarie, incentrate particolarmente sui casi di gare andate deserte, di lavori desunti da progetti

in esclusiva o in caso di eccezionale urgenza o di segretezza per misure di sicurezza dello Stato.

I successivi articoli attengono all'obiettivo di evitare possibilità di discriminazioni nello svolgimento delle gare internazionali. Mentre nel prosieguo l'articolato definisce le direttive per la pubblicità dei bandi; i casi di esclusione dalle gare e infine la documentazione utile a dimostrare i titoli necessari per la partecipazione alle gare stesse.

Con l'articolo 20 e seguenti si introduce nella nostra legislazione l'istituto del raggruppamento delle imprese per la partecipazione agli appalti e per l'esecuzione delle opere pubbliche.

Vorrei aprire, a questo proposito, una parentesi, che riprenderò più tardi. Il fatto di introdurre nella nostra legislazione l'istituto del raggruppamento delle imprese è di notevole importanza e noi riteniamo anche di grande valore. Si dà il caso, peraltro, che questo problema in particolare dovrebbe andare di pari passo con una modifica radicale delle leggi sull'Albo dei costruttori; cosa che, naturalmente non abbiamo ancora presente, ma che sollecitiamo non soltanto da un punto di vista parlamentare generale ma proprio in rapporto a questo disegno di legge che ci accingiamo ad approvare. Su questo punto, mi riservo di sollevare alcune altre questioni.

Tuttavia, tale innovazione, come è detto nell'articolo 22, consente il collegamento temporaneo di più imprese in funzione del compimento di un'opera, fermo restando che ognuna conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Questo è quanto noi abbiamo da valutare, sulla base anche delle decisioni prese dall'altro ramo del Parlamento. Ferma restando — come dicevo prima — l'urgenza (e con questo si intende chiedere da parte della Commissione la più rapida approvazione), è necessario, tuttavia, presentare una serie di emendamenti, che in larga misura tendano a descrivere meglio l'articolato. È da apportare, invece, una modifica di merito all'articolo 21, che è quello, appunto, che tratta in particolar modo delle possibilità di raggruppamento delle imprese per la partecipazione agli appalti e per l'esecuzione delle opere pubbliche.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Farò poche considerazioni. Innanzitutto desidero compiacermi con il senatore Federici per la sua relazione, nella quale ha sottolineato gli aspetti più significativi e salienti del disegno di legge, e soprattutto per aver sottolineato la particolare urgenza che il provvedimento ha per consentire che l'Italia esca dalla situazione di particolare disagio politico nel quale si viene a trovare per inadempienza rispetto a un obbligo del Trattato. Essa è stata già condannata per tale inadempienza. Questo, per amore della verità, non può addebitarsi a trascuratezza del Governo, perchè esso presentò tempestivamente l'apposito disegno di legge. Sono state le vicende politiche e l'anticipato scioglimento delle Camere che hanno impedito, purtroppo, la sollecita approvazione di queste norme.

Io mi auguro che, dato il significato del provvedimento, che introduce nel nostro ordinamento queste indicazioni della Comunità europea e apre varchi nuovi anche per la nostra industria edilizia, la Commissione vorrà esaminare con sollecitudine il provvedimento stesso. Ed anche se si rendono necessari talune puntualizzazioni e taluni emendamenti, sono certo che questi non saranno tali da stravolgere e sconvolgere il testo e quindi da impedire una sollecita approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici, d'importo superiore a 1.000 milioni di lire, IVA esclusa, da aggiu-

dicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome, dagli enti locali e dagli enti pubblici.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la concessione di sola costruzione è equiparata all'appalto.

Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonchè dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di propria competenza devono rispettare, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i princìpi contenuti nella presente legge in tema di pubblicità degli appalti e di contenuto del bando, di requisiti per concorrere, di divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, di ammissibilità di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese, nonchè di criteri di aggiudicazione degli appalti e di comunicazione degli atti agli organi della Comunità economica europea. In mancanza di legge regionale, viene osservata la presente legge in tutte le sue disposizioni. In caso di accertata inattività degli organi regionali, che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, si applica il disposto dell'articolo 1, terzo comma, n. 5, della legge 22 luglio 1975, n. 382.

È approvato.

Art. 2.

Nessun appalto può essere artificiosamente suddiviso in più appalti allo scopo di sottrarlo all'applicazione della presente legge.

Per il calcolo dell'importo degli appalti regolati dalla presente legge va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, altresì il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi, messe a disposizione dell'appaltatore dall'ente appaltante.

È approvato.

Art. 3.

Sono esclusi dalla disciplina della presente legge gli appalti:

a) per i quali la controprestazione dei lavori da eseguire consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera, oppure in detto diritto accompagnato da un prezzo; qualora in detti contratti sia attribuito all'appaltatore il diritto di far eseguire lavori pubblici e di gestirli, l'appaltatore è tenuto a rispettare, per i contratti da lui conclusi con i terzi, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità;

b) da aggiudicarsi dalla azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o da enti pubblici che gestiscono servizi di trasporto;

c) da aggiudicarsi da enti pubblici che gestiscono servizi di produzione, di erogazione o di trasporto di acqua e di energia;

d) da aggiudicarsi in virtù di un accordo internazionale concluso con paese estraneo alla CEE, che comporti disposizioni diverse da quelle della presente legge;

e) da aggiudicarsi ad imprese di un paese estraneo alla CEE, in virtù di un accordo internazionale che escluda le imprese dei paesi appartenenti alla CEE;

f) da aggiudicarsi in virtù della procedura propria di una organizzazione internazionale.

Fermo restando quanto disposto al comma precedente, gli enti appaltanti di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo sono tenuti ad applicare la legislazione dei lavori pubblici.

Il senatore Federici ha presentato un emendamento tendente ad inserire, nell'ultimo comma, dopo le parole « del presente articolo », le altre: « ad esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Ritengo che sia utile chiarire la differenza tra enti intesi genericamente e la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che, come tutti sappiamo, ha una regolamentazione autonoma per ciò che concerne gli appalti.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo è favorevole all'approvazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-

damento presentato dal relatore all'ultimo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 4.

Per gli appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso di alloggi nel quadro dell'edilizia residenziale pubblica, il cui piano, per entità, complessità e durata dei lavori, debba essere stabilito fin dall'inizio di concerto con l'imprenditore appaltatore, questo è prescelto secondo la procedura di cui alla lettera *b*) dell'articolo 24.

Nei casi anzidetti, nel bando di gara deve essere inserita una descrizione precisa dei lavori, tale da consentire ai concorrenti di valutare correttamente il progetto; devono inoltre essere indicate le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i concorrenti devono rispettare, ai sensi della presente legge.

Si applicano comunque le norme della presente legge relative alla pubblicità degli appalti a licitazione privata, nonchè quelle relative ai criteri di selezione qualitativa e all'associazione temporanea di imprese di cui all'articolo 20 della presente legge.

È stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « questo è prescelto » con le altre: « quest'ultimo è prescelto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il senatore Federici ha inoltre presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole « Nei casi anzidetti » con le altre: « Per gli appalti di cui al comma precedente ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 5.

Gli enti di cui all'articolo 1 non sono tenuti ad applicare le norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, nei esguenti casi:

a) quando, nell'ambito delle procedure previste dalla presente legge, non siano state presentate offerte, o siano state presentate offerte non regolari o inaccettabili, purchè le condizioni dell'appalto iniziale non vengano fondamentalmente modificate;

b) quando si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un esecutore determinato;

c) quando si tratti di lavori da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi;

d) quando, nella misura dello stretto necessario, l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili dagli enti appaltanti non sia compatibile con il tempo richiesto dalle procedure previste dalla presente legge;

e) quando si tratti di lavori dichiarati segreti o di lavori la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza, conformemente alle norme vigenti; o quando lo esiga la protezione degli essenziali interessi della sicurezza dello Stato;

f) quando si tratti di lavori complementari che non figurano nel progetto posto a base del primo appalto concluso e che siano resi necessari da una circostanza imprevista per l'esecuzione dell'opera, a condizione che siano affidati allo stesso imprenditore e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dall'appalto principale, oppure, benchè separabili, siano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto stesso, e che il loro ammontare complessivo non superi il 50 per cento dell'importo del primo appalto;

g) quando si tratti di nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere simili a quelle formanti oggetto di un primo appalto, a condizione che:

i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base che sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure della presente legge;

la possibilità di ricorrere a questa procedura sia stata indicata in occasione del primo appalto;

la somma complessiva prevista per i nuovi lavori sia stata tenuta in considerazione in occasione del primo appalto, ai fini di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge;

non sia trascorso un triennio dalla conclusione del contratto iniziale;

h) quando, eccezionalmente, la natura dei lavori o l'alea che essi comportano non permettano di determinare preliminarmente l'importo globale.

Nei casi *sub a*), *b*), *c*), *d*), *e*), all'ente appaltante è anche concesso di procedere con il sistema della trattativa privata, ferma restando l'applicazione delle norme di cui agli articoli da 13 a 23 della presente legge.

Nei casi *sub f*) e *g*) l'ente appaltante affida i lavori all'appaltatore titolare del primo appalto.

Nel caso *sub h*), l'ente appaltante è tenuto all'applicazione delle norme della presente legge, in quanto compatibili.

A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti da parte del senatore Federici.

Il primo tende a premettere, nella lettera *g*), agli altri il seguente alinea: « i nuovi lavori siano affidati al titolare del primo appalto; ».

La seconda proposta di modifica tende a sostituire la lettera *h*) con il seguente comma: « quando, eccezionalmente, la natura dei lavori o l'alea che essi comportano non permettano di determinare preliminarmente l'importo globale, il soggetto appaltante è tenuto all'applicazione delle norme della presente legge, in quanto compatibili ».

Il terzo emendamento è conseguenziale all'approvazione del primo e tende a sopprimere il penultimo comma.

La terza proposta di modifica è conseguenziale all'approvazione della seconda e tende a sopprimere l'ultimo comma.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione*. Si è cercato di coordinare meglio l'articolo 5. Alla lettera *g*) si propone di premettere agli altri il seguente alinea: « i nuovi lavori siano affidati al titolare del primo appalto; ». Si tratta cioè di una progettazione già avvenuta. Mi sembra, onorevole Presidente, che questo emendamento possa dare un chiarimento più specifico.

Con il secondo emendamento si intende chiarire che quando, eccezionalmente, la natura dei lavori o l'alea che essi comportano non permettano di determinare preliminarmente l'importo globale, l'ente appaltante è tenuto all'applicazione delle norme della presente legge, in quanto compatibili. La soppressione dell'ultimo comma è naturalmente conseguenziale all'approvazione di questo emendamento. La proposta di modifica tendente a sopprimere il penultimo comma è invece conseguenziale all'approvazione del primo emendamento.

G U S S O . Vorrei un chiarimento sulla lettera *g*). Potrebbe avvenire che un istituto autonomo delle case popolari faccia un grande programma di costruzioni in cui vi sia una ripetizione di complessi in diversi quartieri. Può darsi che abbia capito male, ma in questa ipotesi l'istituto, magari con finanziamenti che possono essere dilazionati nel tempo, potrebbe appaltare un primo lotto di uno o due miliardi ed avrebbe la facoltà di affidare alla medesima impresa un analogo lotto ripetitivo in un'altra area, dopo aver ottenuto la disponibilità finanziaria. Se una impresa ha davanti a sè la probabilità di ripetere gli stessi lavori, può anche praticare prezzi più convenienti; suscita però preoccupazioni la possibilità che lavori soltanto un'impresa.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione*. In pratica si possono anche avere le

preoccupazioni manifestate dal senatore Gusso. A me pare tuttavia che la normativa prevista elimini questi inconvenienti. Si fa infatti riferimento a nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere simili a quelle formanti oggetto di un primo appalto, a condizione che: i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base che sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure della presente legge; la possibilità di ricorrere a questa procedura sia stata indicata in occasione del primo appalto; la somma complessiva prevista per i nuovi lavori sia stata tenuta in considerazione in occasione del primo appalto, ai fini di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge; non sia trascorso un triennio.

Ritengo, senatore Gusso, che a questo punto possiamo solo presumere che il provvedimento venga applicato in modo serio e corretto.

G U S S O . Ho parlato prima di un programma con certi finanziamenti che non sono immediatamente disponibili, ma che potranno esserlo successivamente. Le parole « sia stata tenuta in considerazione » sono un po' attenuative. Tutte le imprese nella fase iniziale devono essere messe nelle stesse condizioni di giudizio prima di formulare le offerte.

C'è un altro problema che francamente non saprei come risolvere: quello del prezzo successivo al quale i lotti dovranno essere assegnati. Mi sembra di aver capito che l'ente appaltante prefigura, in sostanza, già nella sede di invito alla gara le modalità di questa lettera *g*) nel caso che si ritenga di ricorrere a questo metodo.

C R O L L A L A N Z A . Credo che le preoccupazioni del collega Gusso siano fondate. Non si capisce se si possono avere una serie di successivi appalti o se si fa riferimento ad un'unica concessione alle stesse imprese titolari del primo appalto.

Si parla inoltre di un triennio dalla conclusione del contratto iniziale. La modifica dei prezzi, signor Presidente, può avvenire a distanza di mesi; penso quindi che sia alquanto pericoloso lasciare un lasso di tempo così lungo.

G U S S O . Vi potrebbe essere la revisione dei prezzi per i successivi contratti.

C R O L L A L A N Z A . Si dovrebbero dare, a mio avviso, precisazioni in ordine a queste perplessità che sono state manifestate; non conosco l'opinione del relatore a tale riguardo.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Mi sembra che vi siano sufficienti garanzie. Se poi si tiene conto che nella pratica si possono verificare fatti come quelli denunciati in questa sede, diventa difficile approvare disegni di legge di adeguamento alle direttive della Comunità europea. Dovremmo a questo punto considerarci un paese declassato e con nessuna possibilità di partecipare ad una visione europea.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Vorrei aggiungere, alle chiarificazioni che ha fornito il relatore, un'altra considerazione. La norma che è oggetto di alcune perplessità, di fatto è contenuta nella direttiva europea ed ha lo scopo di stimolare le attività produttive nel settore dell'edilizia ad una struttura — direi — più agile che consenta la riduzione di costi proprio in presenza di appalti organici, al fine di evitare la frammentazione che in effetti ha giocato pesantemente in termini di costi nel passato. Gli articoli 1 e 2, proprio nella loro premessa, vogliono tendere a questo.

Ora, l'ipotesi che in effetti si possano affidare al primo appaltatore lavori susseguenti, trova una sua specificazione nelle condizioni che sono indicate alla lettera *g*), la quale stabilisce, tanto per cominciare, che l'ipotesi deve essere indicata nel primo bando di appalto e poi che la spesa relativa complessiva deve essere stata prevista in occasione del primo appalto. Quindi, le preoccupazioni ed i dubbi che sono stati manifestati vengono a cadere nel momento in cui si sa in partenza che vi è un'ipotesi di

lavori futuri che potranno essere affidati a certe condizioni al primo appaltatore e che la spesa complessiva per questi lavori è già stata tenuta in considerazione, per cui su di essa potrà incidere soltanto il fattore revisione prezzi regolamentato già da norme in atto.

Mi pare perciò che l'aspetto positivo di questa formulazione sia quello di poter consentire economie agli enti appaltanti mediante la ripetizione di opere simili e facendo di conseguenza le tipologie oggetto di maggiori ricerche sul piano progettuale. Peraltro, sappiamo tutti quanto bisogno ci sia oggi di economia nel nostro paese, che a questo proposito si distingue per una certa pesantezza di costi proprio nell'ambito della progettazione e della costruzione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore alla lettera *g*) dell'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore alla lettera *h*).

È approvato.

Conseguenzialmente, metto ai voti l'emendamento soppressivo del penultimo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma, anch'esso conseguenziale all'approvazione degli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 5, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 6.

Entro il mese di marzo di ogni anno tutti gli enti di cui all'articolo 1 devono inviare al Ministero dei lavori pubblici un prospetto indicante il numero e l'importo degli appalti aggiudicati o affidati nell'anno solare precedente in base all'articolo 5.

A sua volta, entro il mese di giugno di ogni anno, il suddetto Ministero deve inviare alla commissione della Comunità economica europea un prospetto dei suddetti appalti, aggiudicati nell'anno solare precedente dallo Stato e dagli enti di cui al primo comma dell'articolo 1, esclusi i comuni, con l'indicazione del relativo importo e con suddivisione in base a ciascuno dei casi previsti dal suddetto articolo 5.

La compilazione del prospetto previsto dal comma precedente va effettuata senza pregiudizio delle esigenze di segretezza connesse alla sicurezza dello Stato.

A questo articolo il senatore Federici ha proposto, al secondo comma, tre emendamenti di carattere formale.

Il primo tende a sostituire le parole « il suddetto Ministero » con le altre: « il Ministero dei lavori pubblici ».

Il secondo tende a sopprimere le parole: « dallo Stato e ».

Il terzo tende a sostituire le parole « dal suddetto articolo 5 » con le altre: « dall'articolo 5 ».

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Il primo ed il terzo emendamento si commentano da sè, mentre il secondo tende a sopprimere le parole « dallo Stato e » per uniformità, nel senso che in tutti gli altri articoli si usa il termine « gli enti », come ad esempio all'articolo 5, in cui si dice: « gli enti di cui all'articolo 1 ».

Ora, la parola « Stato » l'abbiamo soltanto all'articolo 1, laddove si dice: « da aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome, dagli enti locali e dagli enti pubblici ». Poi, questa formulazione si riduce nei vari articoli alla semplice dizione: « gli enti ». Allora, per evitare in qualche modo interpretazioni equivoche di questo articolo 6, ho ritenuto opportuno usare sempre la stessa formulazione: « gli enti », intendendo con ciò quelli indicati all'articolo 1.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Però, nell'acce-

zione che ha nel senso giuridico, lo Stato non è equiparabile all'ente.

G U S S O . Ma allora come possiamo accettare l'emendamento? Dev'essere chiaro che fra gli enti è compreso anche lo Stato.

M I N G O Z Z I . Secondo me, non possiamo accettare questo emendamento. La formula dell'articolo 1 mi sembra molto più chiara, perchè quando parliamo di enti pubblici possiamo anche, in una interpretazione restrittiva, escludere lo Stato.

P R E S I D E N T E . Ritengo sarebbe opportuno, per uniformità, adottare in tutti gli articoli — compreso il 6 — in cui c'è il richiamo agli enti di cui all'articolo 1, la formula: « soggetti appaltanti ».

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione*. Mi sembra la soluzione più giusta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il suddetto emendamento, in riferimento al secondo rigo del primo comma.

È approvato.

Avverto che, per esigenze di coordinamento in tutti gli articoli nei quali vi è la dizione « enti appaltanti », essa verrà sostituita da quella qui adottata di « soggetti appaltanti ».

Poichè nessuno fa obiezioni, così rimane stabilito.

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal relatore al secondo comma, tendente a sostituire le parole « il suddetto Ministero » con le altre: « il Ministero dei lavori pubblici ».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore al secondo comma, tendente a sopprimere le parole: « dallo Stato e ».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, sempre al secondo comma, tendente a sostituire le parole « dal suddetto articolo 5 » con le altre: « dall'articolo 5 ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 7.

Le prescrizioni tecniche, nonchè le descrizioni dei metodi di prova, di controllo, di collaudo e di calcolo vanno inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali di ciascun appalto.

Le suddette prescrizioni comprendono tutte le norme che permettono di caratterizzare oggettivamente il risultato dell'appalto, sì che esso corrisponda pienamente a quanto richiesta dall'ente appaltante, ed in particolare indicano tutte le qualità meccaniche, fisiche e chimiche, le classificazioni e norme, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo delle opere, degli elementi e dei materiali costitutivi delle opere stesse, le tecniche ed i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che gli enti appaltanti possono prescrivere, con regolamentazione generale o particolare, per quanto concerne le opere ultimate e in relazione ai materiali ed elementi costitutivi delle opere stesse.

È vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre nelle clausole contrattuali prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese, o di eliminarne altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione « o equivalente », sono ammesse allorchè non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

È approvato.

Art. 8.

In caso di appalto-concorso o quando il bando di gara lasci ai concorrenti la possibilità di presentare varianti al progetto non si può respingere un'offerta di impresa italiana o straniera per il solo motivo che sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quelli usuali, purchè l'offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato d'oneri, che ad essa siano unite tutte le giustificazioni necessarie alla verifica del progetto e che l'offerente fornisca qualunque chiarimento supplementare richiesto dall'ente appaltante.

È approvato.

Art. 9.

Gli appalti disciplinati dalla presente legge sono aggiudicati col sistema dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso.

Il bando di gara, quale che sia il sistema di aggiudicazione, è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità economica europea per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità stessa.

Tale invio è facoltativo per gli appalti di valore compreso tra i 500 e i 1 000 milioni di lire. In tal caso, il bando deve essere conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 della presente legge.

Il bando di gara è, altresì, soggetto alla pubblicità prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

La pubblicità, da effettuare ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, numero 14, deve avvenire sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro nove giorni dall'invio di cui al secondo comma; essa non può comunque avere luogo prima di detto invio, la cui data deve risultare dal bando.

A questo articolo il relatore ha proposto, al secondo comma, un emendamento formale tendente a sostituire le parole « della Comunità economica europea » con le altre: « delle Comunità europee » e, conseguenzialmente, le parole « della Comunità stessa » con le altre: « delle Comunità stesse ».

Inoltre, il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire il penultimo e l'ultimo comma con il seguente:

« Il bando di gara è altresì soggetto alle forme di pubblicità previste dal primo e secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. La pubblicazione sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica deve avvenire nei nove giorni successivi all'invio del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ».

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Poichè le Comunità sono tre, la *Gazzetta Ufficiale* non è di una, ma di tutte e tre.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Attualmente, l'organo di pubblicazione delle Comunità europee è uno, anche se nulla impedisce che, in futuro, le Comunità stesse possano pensare ad una organizzazione diversa; comunque, a noi interessa che, al momento, le tre Comunità hanno un unico Ufficio delle pubblicazioni ufficiali, che pertanto dobbiamo citare esattamente.

M I N G O Z Z I . Faccio presente che anche all'articolo 11 del provvedimento si parla di Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; mi sembra dunque corretto usare la medesima dizione anche all'articolo 9.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Non si tratta evidentemente, di un problema di sostanza quanto di una questione di precisione e di rigore nella formulazione del testo del provvedimento che mi sembra giusto osservare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tenden-

te a sostituire, al secondo comma dell'articolo 9, le parole « della Comunità europea » con le altre: « delle Comunità europee » e, conseguenzialmente, le parole « della Comunità stessa » con le altre: « delle Comunità stesse ».

È approvato.

Vi è ora il secondo emendamento del relatore, sostitutivo del penultimo e dell'ultimo comma dell'articolo 9.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Mi pare che tale emendamento si commenti da sè e, pertanto, non ho nulla da aggiungere.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* L'unificazione degli ultimi due commi dell'articolo 9 proposta dal senatore Federici mi pare migliori il testo dell'articolo stesso; mi dichiaro pertanto favorevole a tale modificazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del quale ho già dato lettura.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 9, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 10.

In caso di pubblici incanti, il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a trentasei giorni dalla data dell'invio di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

In caso di licitazione privata e d'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data anzidetta. Ricevute dette domande, gli enti appaltanti invitano simultaneamente gli aspiranti, prescelti in base alle indicazioni fornite, a presentare le proprie offerte; il termine per detta presentazione non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data di spedizione delle lettere d'invito.

Le informazioni complementari sul capitolato speciale di oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato di oneri, gli enti appaltanti stabiliscono termini di ricezione di durata maggiore di quelli di cui al primo e secondo comma.

Nel caso di urgenza, i termini possono ridursi a dodici giorni per la ricezione delle domande di partecipazione, a dieci giorni dalla data dell'invito per la ricezione delle offerte e a quattro giorni per il caso previsto dal terzo comma.

Le domande di partecipazione e gli inviti a partecipare agli appalti possono essere fatti per lettera, per telegramma, per telescritto o per telefono. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto o per telefono, devono essere confermate per lettera spedita non oltre il termine di cui al secondo comma del presente articolo e contenere le indicazioni di cui alla lettera *d*) dell'articolo 12. Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato e sottoscritto, e formato nello stesso giorno in cui l'invito è avvenuto.

Il calcolo dei termini di cui al presente articolo va effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE n. 1182/71, approvato il 3 giugno 1971 dal Consiglio delle Comunità europee.

Il senatore Federici ha proposto di sostituire al primo comma le parole « dell'invio di cui al secondo comma dell'articolo precedente » con le altre: « dell'invio del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ».

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Tale emendamento si rende necessario per un raccordo con le modificazioni precedentemente approvate.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Mi dichiaro favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del quale ho già dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 11.

Per i pubblici incanti il bando di gara deve indicare:

a) la data dell'invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) la procedura di aggiudicazione prescelta;

c) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e la entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerte per uno o più lotti o per l'insieme;

d) il termine di esecuzione dell'appalto;

e) l'indirizzo del soggetto appaltante;

f) l'indirizzo presso cui possono richiedersi il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine di presentazione delle domande per tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma eventualmente da pagare per ottenere la suddetta documentazione;

g) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

h) chi è ammesso ad assistere alla apertura dei plichi contenenti le offerte, nonchè la data, l'ora e il luogo della detta apertura;

i) le indicazioni relative alla cauzione e ad ogni altra forma di garanzia richiesta;

j) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;

k) la facoltà di presentare offerte ai sensi degli articoli 20 e seguenti della presente legge;

l) le condizioni minime di carattere economico e tecnico, in conformità a quanto prescritto dagli articoli 17 e 18, che si richiedono agli aspiranti, nonchè le cause di esclusione dalla gara di cui all'articolo 13 della presente legge;

m) il periodo di tempo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

È approvato.

Art. 12.

Per le licitazioni private e l'appalto concorso il bando di gara deve indicare:

a) le notizie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *k*) dell'articolo precedente;

b) in caso di appalto avente ad oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, la elaborazione di progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto e a presentare le relative proposte;

c) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande debbono inviarsi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

d) il termine massimo entro il quale l'ente appaltante spedirà gli inviti a presentare le offerte;

e) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti la situazione dei concorrenti, nonchè le condizioni di cui alla lettera *l*) dell'articolo precedente.

Gli inviti a presentare le offerte debbono specificare:

a) le indicazioni di cui alle lettere *f*), *g*), *i*) e *j*) dell'articolo precedente;

b) il riferimento al bando di gara di cui al primo comma del presente articolo;

c) i documenti da presentare a riprova delle indicazioni di cui alla precedente lettera *e*) concernenti la mancanza delle cause di esclusione previste dall'articolo 13, nonchè i documenti da presentare dal con-

corrente rimasto aggiudicatario, a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), nonchè a completamento delle informazioni fornite.

Il senatore Federici ha proposto di sostituire, al secondo comma, lettera *c*), le parole « di cui alla precedente lettera *e*) » con le altre: « di cui alla lettera *e*) del comma precedente ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Il relatore ha poi proposto alla medesima lettera *c*) dell'articolo in esame di sostituire le parole « i documenti da presentare dal concorrente rimasto aggiudicatario » con le altre: « i documenti che il concorrente aggiudicatario è tenuto a presentare ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Infine, il senatore Federici propone di sopprimere, al punto *c*) di cui al secondo comma dell'articolo 12, le parole: « lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) ».

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione*. Tale soppressione mi sembra opportuna in quanto i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 citati al punto *c*) in discussione costituiscono, per l'appunto, il contenuto di tali articoli. È dunque superfluo ripetere il riferimento alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) in quanto basta quello agli articoli 17 e 18.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento soppressivo proposto dal senatore Federici.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Federici tendente a sopprimere, al punto *c*) del secondo comma dell'articolo in esame, le parole: « lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) ».

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 12, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 13.

Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, può essere escluso dal concorrere ad un appalto ogni concorrente:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattisi di cittadino di altro Stato;

b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali, secondo la legislazione italiana o la legislazione del paese di residenza;

f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto.

Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *c*) del precedente comma con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato della CEE cui appartiene il concorrente che sia cittadino straniero non residente in Italia; di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera *b*), presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa o un documento equiva-

lente in base alla legge dello Stato della CEE cui appartiene il concorrente straniero non residente in Italia. Per quanto riguarda le lettere *e*) ed *f*) il concorrente cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno Stato della CEE, iscritto all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, può provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso. Il concorrente stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo, può provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere *e*) ed *f*), presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato membro; se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato membro, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non esiste una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

Il senatore Federici ha presentato un emendamento tendente a sostituire al secondo comma di tale articolo le parole « il concorrente che sia cittadino straniero » con le altre: « qualora trattasi di cittadino straniero ».

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione*. Mi pare che l'emendamento si commenti da sè: è puramente formale.

L A F O R G I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento del quale ho già dato lettura.

È approvato.

Sempre al secondo comma dell'articolo 13 il senatore Federici ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « il concorrente straniero » con le altre: « qualora trattasi di cittadino straniero ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 13, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 14.

Fermo quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57, ogni imprenditore che concorra ad un appalto può essere invitato a documentare, se cittadino italiano o se straniero residente in Italia, la sua iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato o al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, e, se cittadino straniero non residente in Italia, la sua iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.

I concorrenti stranieri residenti negli Stati aderenti alla CEE possono presentare un certificato di iscrizione negli albi e liste ufficiali del proprio Stato di residenza, in cui siano menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'Albo o lista e la relativa classifica, se esistente; tale certificato costituisce presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'articolo 13 lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *g*), dall'articolo 17 lettere *b*) e *c*) e dall'articolo 18 lettere *b*) e *d*) della presente legge. I dati risultanti dalla iscrizione agli albi o liste ufficiali non possono essere revocati in dubbio, ma può sempre essere richiesta una attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi sociali.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 13 n. 1 della legge 10 febbraio 1962, numero 57, e successive modificazioni, l'iscrizione nell'albo dei costruttori è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche ai cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia; comunque detta iscrizione non è obbligatoria per la loro partecipazione a concorrere agli

appalti di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'iscrizione a detto albo è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per la partecipazione dei cittadini italiani anche agli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge.

Oltre a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15 della suddetta legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per la iscrizione all'Albo dei costruttori nelle classifiche superiori alla sesta deve essere fornita la prova di cui agli articoli 13, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *g*), 17 e 18 della presente legge.

Il certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, cui viene riconosciuta la presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, lettere *e*) ed *f*), dall'articolo 17, lettere *b*) e *c*) e dall'articolo 18, lettere *b*) e *d*), deve menzionare anche le referenze di cui al comma precedente; se privo di tale menzione, esso costituisce presunzione di idoneità soltanto in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, lettere *e*) ed *f*), della presente legge.

Al penultimo comma di tale articolo il senatore Federici propone di sostituire le parole « di cui agli articoli 13, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *g*), 17 e 18 della presente legge » con le altre: « di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 13 lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *g*) e di possedere la capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge ».

FEDERICI, *relatore alla Commissione*. Ho proposto tale emendamento per rendere più corretto ed esplicito il riferimento all'articolo 13, nonchè agli articoli 17 e 18 del provvedimento stesso.

LA FORGIA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Federici, del quale ho già dato lettura.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 14, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 15.

L'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per la iscrizione nell'Albo sono:

1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite purchè appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. La iscrizione nell'Albo è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia;

2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2 dell'articolo 21. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui ai nn. 1) e 2) debbono riferirsi ad entrambi;

3) adempimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali, secondo la legislazione italiana e la legislazione del paese di residenza;

4) adempimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

5) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura con indicazione dell'attività specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;

6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad una associazione di categoria.

Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai

nn. 3) e 4), costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione italiana o alla legislazione dello Stato estero cui appartenga il richiedente straniero non residente in Italia; se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato estero, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non esiste una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne ».

È approvato.

Art. 16.

Al secondo comma dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, dopo le parole: « un certificato della cancelleria del tribunale », sono inserite le seguenti parole: « o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede la società ».

È approvato.

Art. 17.

La capacità economica e finanziaria dell'imprenditore è provata mediante le seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla legislazione dello Stato di residenza del concorrente;

c) dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre esercizi.

Gli enti appaltanti precisano nel bando di gara quali delle anzidette referenze, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, debbono essere fornite, nonchè le eventuali altre referenze diverse da presentare.

Se per una giustificata ragione l'imprenditore non è in grado di dare le referenze richieste, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato adeguato dall'ente appaltante.

A parte la solita modifica formale, in riferimento ai soggetti appaltanti, cui vanno sostituiti gli enti appaltanti, occorrerà che in sede di coordinamento siano apportate, al secondo comma, alcune rettifiche di pura forma. Così, a posto di « altre referenze diverse », sarà meglio dire: « ulteriori refefenze ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Art. 18.

La capacità tecnica dell'imprenditore è provata mediante:

a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile della condotta dei lavori;

b) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e precisanti se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito; a richiesta, detti certificati possono essere trasmessi direttamente dall'autorità competente all'ente appaltante;

c) una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi di opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per l'esecuzione dell'appalto;

d) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione della opera.

Nel bando di gara viene indicato, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, quali delle suddette referenze devono essere presentate.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, secondo comma, lettera *c*), gli enti appaltanti possono invitare i concorrenti a completare o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

È approvato.

Art. 19.

Il soggetto appaltante comunica entro dieci giorni dalla gara l'esito di questa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, è tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, lettera *c*).

Quando tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'ente appaltante annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

È approvato.

Art. 20.

Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonchè per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime la offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonchè consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di licitazione privata, di appalto-concorso o di trattativa privata, la impresa invitata individualmente dall'ente appaltante ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma precedente.

Possono altresì essere ammesse alle gare o alla trattativa di cui al precedente comma imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire ai sensi del primo comma del presente articolo, le quali ne facciano richiesta all'ente appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla presente legge.

È approvato.

Art. 21.

Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo stesso dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, è consentito indicare nel bando o avviso di gara ovvero, quando si ricorra a trattativa privata, nel capitolato speciale di appalto, parti dell'opera scorporabili, la cui esecuzione può essere assunta da imprese mandanti che siano iscritte nell'Albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.

L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'ente appaltante. Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando

la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.

Il senatore Federici ha proposto al primo comma di tale articolo un emendamento tendente a sostituire le parole « ad un quinto dell'importo dei lavori » con le altre: « ad un terzo dell'importo dei lavori ».

FEDERICI, *relatore alla Commissione.* L'articolo 21 detta norme in merito alla possibilità di raggruppamento di più imprese per la partecipazione agli appalti e per l'esecuzione delle opere.

Ora, qui si tratta di stabilire a quale livello, con quale classifica devono essere iscritte nell'Albo nazionale dei costruttori le varie imprese per partecipare in modo unitario agli appalti.

Nel corso della discussione alla Camera dei deputati si è stabilito che, nel caso di raggruppamento di imprese, ciascuna di esse debba essere iscritta nell'Albo di cui sopra per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; ebbene, a me pare che tale classificazione possa portare ad una polverizzazione, soprattutto con riferimento all'esecuzione di grandi opere e, pertanto, con il mio emendamento propongo che l'importo di cui trattasi sia elevato ad un terzo dei lavori oggetto dell'appalto. Va tenuto presente, a questo proposito, che nella classifica e nella graduatoria dell'Albo nazionale dei costruttori si arriva ad un certo livello, ad una certa cifra al di sopra della quale non vi sono più limiti ed aggiungo anche che, in merito al problema posto dall'articolo 21, vi è stata un'ampia discussione nella quale il Governo è intervenuto proponendo che l'importo in questione corrispondesse alla metà della quota dei lavori da appaltare.

La Camera, alla fine, ha adottato la classificazione corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto, ma io ritengo che per trovare un giusto equilibrio tra la proposta del Governo e la soluzione adottata dalla Camera — tenendo anche presente la necessità di prevedere la partecipazione di piccole e medie imprese — sia accoglibile la proposta di cui al mio emendamento.

LA FORGIA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* In merito all'accoglimento o meno di tale emendamento, dichiaro di rimettermi alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Federici tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 21, alle parole « ad un quinto dell'importo dei lavori » le altre: « ad un terzo dell'importo dei lavori ».

È approvato.

Sempre al primo comma dell'articolo 21 il senatore Federici ha proposto di sostituire le parole « all'importo stesso dei lavori » con le altre: « all'importo dei lavori da appaltare ».

FEDERICI, *relatore alla Commissione.* Si tratta di un emendamento di pura forma sul quale non mi pare ci sia niente da aggiungere.

LA FORGIA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Federici del quale ho già dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 22.

Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la re-

voca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'ente appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'ente appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

È approvato.

Art. 23.

In caso di morte, interdizione o inabilitazione del mandatario costituito ai sensi dell'articolo precedente, l'ente appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo stesso e che sia di gradimento dell'ente medesimo, ovvero di recedere dall'appalto.

In caso di morte, interdizione o inabilitazione, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche in caso di fallimento, rispettivamente, dell'impresa capogruppo o dell'impresa mandante.

Il senatore Federici ha proposto di sostituire tale articolo con il seguente:

« In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dal precedente articolo 22 e che sia di gradimento del soggetto appaltante medesimo, ovvero di recedere dall'appalto.

In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di una impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capo gruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti ».

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione.* Ho ritenuto opportuno riformulare tale articolo, onorevole Presidente, in quanto ritengo che la sua attuale stesura sia alquanto confusa. Ad esempio, al secondo comma, laddove si dice « In caso di morte, interdizione o inabilitazione ... eccetera » si ha perfino l'impressione di non capire bene quale sia il soggetto anche se, alla fine, risulta che questi sia il mandante!

Si tratta in definitiva di una modificazione formale che tuttavia mi sembra consigliabile per una più agevole comprensione del testo dell'articolo.

È un chiarimento, una precisazione opportuna.

C R O L L A L A N Z A . Indubbiamente il testo così è più preciso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 23, presentato dal relatore.

È approvato.

Art. 24.

Gli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) quello del prezzo più basso da determinarsi:

1) mediante il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

2) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, lettera *a*), della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

Sono consentiti altri criteri di aggiudicazione quando siano connessi alla concessione di aiuti in applicazione delle leggi in favore del Mezzogiorno e di altre zone depresse a norma degli articoli 92 e seguenti del trattato istitutivo della CEE.

Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'ente appaltante, richiesto all'offerente di fornire le necessarie giustificazioni, segnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili, ne verifica la composizione e può escluderle se non ne risulti la validità; in tal caso se l'appalto è bandito col criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso, l'ente appaltante è tenuto a comunicare il rigetto, con la relativa motivazione, al Ministero dei lavori pubblici il quale ne curerà la trasmisisone al Comitato per gli appalti pubblici della Comunità economica europea, entro il termine di cui all'articolo 6 della presente legge.

Salvo quanto disposto dal secondo comma, l'aggiudicazione è consentita in base a disposizioni vigenti, diverse da quelle previste dal presente articolo, per gli importi di valore compreso tra 1.000 e 2.000 milioni di lire, fino al 28 luglio 1979.

A questo articolo è stato presenato, sempre dal relatore, un emendamento tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« Se, per un determinato appalto, talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto appaltante, richieste all'offerente le necessarie giustificazioni, segnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili, verifica la composizione delle offerte e può escluderle se non le consideri valide; in tal caso, se l'appalto è bandito col criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso, il soggetto appaltante è tenuto a comunicare il rigetto delle offerte, con la relativa motivazione, al Ministero dei lavori pubblici il quale ne curerà la trasmissione al Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici della Comunità economica europea, entro il termine di cui al secondo comma dell'articolo 6 ».

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione*. Anche in questo caso sarebbe opportuno fare lo stesso lavoro di raffronto con il testo originario dell'articolo che è stato fatto in precedenza. Così, ad esempio, è sembrato più opportuno usare la dizione « talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione », piuttosto che quella attuale: « talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione »; questa ed altre correzioni all'interno del comma rendono insomma, a nostro avviso, più chiaro e preciso l'intero articolo.

G U S S O . Mi domando se non sia opportuno aggiungere alle parole « rispetto alla prestazione » le altre: « e rispetto anche alle altre offerte »; può darsi infatti che mentre un gruppo di offerte si mantiene in un ribasso fra il 5 e il 10 per cento, un'altra offerta faccia invece un ribasso del 50 per cento In quest'ultimo caso si tratta evidentemente di un'offerta bassa in modo anomalo; forse, quindi, una maggiore precisazione non sarebbe inopportuna.

F E D E R I C I , *relatore alla Commissione*. Bisognerebbe valutare più attentamente la proposta avanzata dal senatore Gusso.

LA FORGIA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Faccio presente, però, che la dizione usata riprende quella della direttiva europea.

PRESIDENTE. È esatto; nella direttiva europea, infatti, è detto: « Qualora, per un determinato appalto, talune offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso — già la dizione proposta dal relatore si differenzia notevolmente — rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice ... ». Nella direttiva quindi non si fa riferimento alle altre offerte.

GUSSO. Non insisto allora nella mia proposta di modifica.

LA FORGIA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo comunque si dichiara favorevole all'emendamento sostitutivo del terzo comma presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Federici.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Il relatore propone, infine, di sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea ».

Poichè nessuno fa osservazioni, così rimane stabilito.

Conclusa in tal modo l'approvazione degli articoli, occorre procedere alla nomina del relatore che dovrà predisporre la relazione scritta per l'Assemblea sul disegno di legge nel testo deliberato dalla Commissione, provvedendo a quelle correzioni di coordinamento che si sono rese necessarie.

Propongo che tale incarico sia conferito al senatore Federici, che ha svolto la funzione di relatore alla Commissione.

Poichè nessuno fa obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI